

Coll. giur. 100

ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

DEPUTATO AL PARLAMENTO

n. 38

PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

31 ottobre XVII



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "T.E.M.I." - ROMA

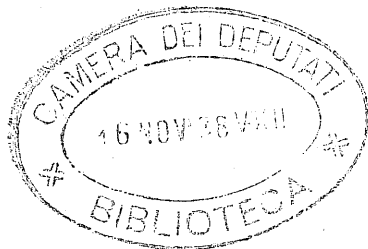
ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE
DEPUTATO AL PARLAMENTO



PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

31 ottobre XVII



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "T.E.M.I." - ROMA

*« Per noi fascisti la fonte di
tutte le cose è la eterna forza
dello spirito ».*

MUSSOLINI

Trieste 19 settembre XVI
Donec ad metam!

Voi intendete — Eccellenze, Camerati — quanto possa essere trepidante l'animo mio nell'accingermi a prendere da questo posto la parola. Immune, come son sempre, dalle *vertigini dell'altezza*, ho presente e vivo il ricordo degli insigni rappresentanti del Pubblico Ministero che tanti ammaestramenti diffusero dall'ufficio che ho l'onore di dirigere; misuro appieno la distanza che da loro mi separa; e, ad essi volgendo il pensiero deferente, auguro soltanto all'opera mia di riuscire a tenersi nel solco luminoso del loro esempio.

A Voi, anche oggi, viene il mio saluto devoto: a Voi, Presidente illustre, che con forte intelletto e straordinaria energia di volontà regolate da lunghi anni il Supremo Collegio; e a Voi, Colleghi tutti, che la poderosa fatica delle altissime funzioni assolvete con nobiltà di intenti ed efficacia di risultati, conservando fermo e limpido lo spirito della legge nei suoi contatti con la vita e nella sua espansione verso la vita. Sentimenti di solidale colleganza accolgano i magistrati tutti d'Italia e la Classe Fo-

rense, tanto vicina a noi per unicità di meta e per fervore di opera.

Ringrazio tutte le Autorità e quanti onorano questa nostra *dies fausta*, in particolar modo l'illustre Ministro Guardasigilli.

* * *

Il Governo Fascista al savio provvedimento di far coincidere e di segnare questa fra le celebrazioni auguste della Patria, sottolineando in tal guisa il carattere eminentemente politico della funzione giudiziaria, ha ora fatto seguire l'altro, di carattere prevalentemente tecnico, per il quale unica è l'adunanza solenne onde va distinta la consuetudinaria ripresa del nostro lavoro. L'onore altissimo non poteva non essere attribuito alla Corte Suprema, centro eminente della vita giudiziaria della Nazione; e, coll'onore che anche sul mio ufficio si riflette, ne deriva a me solo l'onere non lieve di parlare nel nome della Magistratura italiana.

Penso che nello spirito informatore di questo recente provvedimento si debba discernere un'altra applicazione del principio, che, nel nuovo ordine giuridico, tende a rinvigorire anche gerarchicamente l'istituto del Pubblico Ministero.

La necessità di una tale riforma, che negli ultimi tempi si andava imponendo agli stessi teorici dei declinati regimi, appare sempre più manifesta nel mutato ambiente sociale, ove i cangiamenti operatisi nelle situazioni politiche ed economiche e nelle idee hanno inciso profondamente il costume ed hanno accresciuto le interferenze dei rapporti di diritto privato coi rapporti di diritto pubblico.

Conviene però riconoscere, per mantenerci nei confini del vero, che il tono più recente e la forma ultima di queste annuali relazioni si erano, per alcun verso, alquanto allontanati dalla scarna prescrizione legislativa: esse si venivano palesando nemmeno più consone alla nostra migliore tradizione. Molta retorica vi si spendeva. Eppure, inquadrata in austera cerimonia, contribuivano a mantenere più desti il sentimento e l'idea stessa della Giustizia.

Certamente una rassegna tecnica dei fenomeni giudiziari compiuta dal più alto osservatorio e sgombra da personali e particolari riflessi, non potrebbe non riuscire meglio efficace ai fini voluti dalla legge e alle indagini degli studiosi. E vivo era in me il desiderio di compierla — ben s'intende senza sostituirmi ai Capi delle Procure Generali delle Corti di Appello — per quanto quest'anno il compito non fosse potuto riuscire agevole.

Ma, allo stato presente della legislazione, nemmeno mi son creduto autorizzato ad assumerlo integralmente perchè il Pubblico Ministero alla Corte Suprema, per il contenuto delle funzioni assegnategli in via normale e per difetto d'istituzionali legami di gerarchia e di coordinazione amministrativa, rimane quasi distaccato dagli altri organi che alla periferia esercitano funzioni analoghe.

Ben è vero, come già accennavo, che indizii qua e là si notano della tendenza la quale esige una più ampia concezione dell'istituto del Ministero Pubblico; tuttavia occorre riconoscere che nè corrisponde a tale tendenza larghezza d'interpretazione della legge vigente, nè trovasene evidente riscontro nella legislazione più vicina al tempo attuale ed in quella in elaborazione.

Anche in questo campo, infatti, si scorge alcuna di quelle

oscitanze che accompagnano le formulazioni di un nuovo diritto; onde talvolta appare una persistente volontà di far sopravvivere forme ed indirizzi che pure largamente sono giudicati spenti o in opposizione con la realtà e tal'altra, invece, vengono adottate soluzioni singole, le quali della legge, ancor vigente ma sorpassata nello spirito, possono solo valere ad esaurire i principii.

Lungo ed analitico discorso qui non si conviene e deliberatamente me ne astengo. Ma il problema dell'ordinamento del P. M. è così aderente al mio ufficio e alcun sintomo non rassicurante nel progetto del Codice del processo civile è apparso, da farmi ritenere non eccessivo dedicarvi brevi riflessioni.

* * *

La coscienza pubblica, che coglie talvolta la realtà profonda meglio delle sottigliezze scientifiche, insiste nel qualificare soltanto il P. M. « rappresentante della Legge » perchè *sente* che il giudice, nel suo educato equilibrio, attua, oltre che la legge, un principio ancora più ampio ed alto della legge stessa — la Giustizia; *ragione generosa* — diceva Vico — mutevole nei suoi aspetti e momenti e nelle sue derivazioni pratiche secondo i corsi delle umane vicissitudini, ma ferma nella sua sostanza, come ferma è la natura degli uomini, e discernibile più per forza mistica di sentimento che per rigore di schemi apprestati dalla ragione. E ben si appone la coscienza pubblica italiana, la quale facilmente identifica il giusto anche all'infuori della legge, elevata, com'è, da millenni di storia gloriosa e dalla creazione di quattro civiltà.

Ma, indipendentemente da tale giudizio comune — che

trova, tuttavia, validi riscontri nello stesso campo scientifico e negli accentuati orientamenti attuali verso la concezione del diritto come giustizia — maturi sono i tempi per una definizione completa e logica dell'istituto del P. M.

Io desidero limitare l'esame del problema ad un solo aspetto, che però mi sembra degno del più grande interesse, particolarmente oggi che la riforma costituzionale approvata dal Gran Consiglio ha definitivamente infranto presso di noi il problema dell'equilibrio dei poteri — del resto mai ed in nessun luogo raggiunto — rafforzando la potestà di governo in corrispondenza della struttura dello Stato fascista, delle necessità della vita moderna e delle stesse esigenze tecniche degli organi legislativi.

La divisione delle funzioni statali, che l'esperienza millenaria suggerisce come il mezzo più perfetto di organizzazione dei popoli, comporta non solo la necessità di una disciplinata ed armonica concomitanza delle attività divise, ma anche l'inevitabilità di molteplici interferenze fra di esse, tanto più numerose quanto più intenso è il ritmo di rinnovamento della compagine nazionale. Sicchè è erroneo adagiarsi nell'angusta formula che l'attività giudiziaria si limiti soltanto all'applicazione della legge ai casi concreti. In sede giudiziaria è, invece, imponente la produzione di diritto.

Quivi le consuetudini vengono riconosciute nella loro forza obbligatoria; gl'interessi sindacali contrastanti si conciliano secondo giustizia in forme imperative; la creazione privata del diritto, che può anche incidere di riflesso su interessi vastissimi, consegue il suo inquadramento nel sistema giuridico della Nazione. Inoltre la stessa sufficienza della legge nemmeno esclude che nel campo giudiziario un diritto nuovo si produca. Non lo

esclude nei casi di lacune colmate col ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, ovvero col ricorso ai così detti principii generali di diritto; non lo esclude allora che per rendere applicabile la norma occorre l'interpretazione; non lo esclude quando la norma viene utilizzata nella sua forza dinamica, al di là della lettera, per attrarre nel suo impero nuovi rapporti; non lo esclude neanche — e tutti sanno che il fatto si verifica nè si può evitare — allorchè il rigore della norma vien temperato dall'equità. Talvolta, anche se il caso fu dal legislatore previsto, ha luogo un particolare regolamento, mutevolissima essendo in concreto la realtà di specie; nè il procedimento di elaborazione del diritto si arresta con una prima pronuncia perchè aspetti sempre nuovi la realtà segnala, onde la massima di giurisprudenza finisce per equivalere alla norma nell'angustia dei suoi caratteri.

Ora è ammissibile che l'amministrazione politica dello Stato si dispensi dal contribuire a questa produzione di diritto, omettendo di predisporre funzionari — esperti nell'avvertire le pubbliche esigenze ed abili nel difendere l'ordine costituito — i quali, accanto al giudice, contribuiscano alla formulazione della massima stabile in quei precisi contorni in cui la giustizia del caso particolare si adegui al generale interesse? Vi può essere dubbio sulla risposta, particolarmente nel regime fascista che la funzione parlamentare, la corporativa e la giudiziaria concepisce come collaboratrici della preminente funzione di governo, la quale deve conservare sostanzialmente intera l'iniziativa della legislazione?

Sotto l'aspetto in cui il problema è posto, ben si può dire che, nel dibattito giudiziario, le *dramatis personae* vengono ad assumere singolari caratteri. Le parti ed i loro patrocinatori sono

prevalentemente dominati dal caso particolare, nelle sue circostanze di specie, che non di rado — nè per sola sagacia defensionale — sembrano far dubitare anche del contenuto di giustizia delle norme applicabili. Il giudice, queste identificando — in istato di serenità ideale, nel contrasto che intorno a lui ferve —, pur non ponendo nè pensando di porre la sua saggezza al di sopra del diritto, le sviscera, ne illumina il nucleo intimo che adatta al caso: e perfeziona, così, il diritto nell'applicazione.

Il Pubblico Ministero, che ben può dirsi un giudice anche esso, pronto alla voce potente della realtà nè chiuso all'imperativo sovrano della giustizia, è però più sensibile all'interesse generale della certezza del diritto e perciò del comando giuridico già espresso è il più fedele custode; e, allora che la realtà reclama la specificazione della regola, egli — per suo ufficio più a contatto col tumulto della vita e più aperto alla voce delle sue necessità — costituisce l'agile elemento propulsore del sistema giuridico nella permeazione dei rapporti umani.

Bastano questi semplici rilievi per la giustificazione teorica della posizione del P. M. nel giudizio di Cassazione — ultima istanza per ogni contestazione pratica di diritto e per ogni conflitto giurisdizionale.

Quivi le particolari controversie vengono risolte con intenti che le trascendono, poichè, attraverso la formulazione delle massime e la loro diffusione, i principi regolatori dei singoli casi, generalizzandosi, acquistano stabile impero; quivi, cioè, ciascuna questione direttamente o indirettamente si collega ad un interesse collettivo, più o meno rilevante. E' per questa funzione, la quale esige la presenza dello Stato nella totalità multanime e multiforme della sua vita, che gli stessi regimi liberali

vollero il Pubblico Ministero, non soltanto nel fuggevole momento della discussione in udienza, ma anche nella camera delle deliberazioni, accanto al giudice, quando il nuovo diritto si forma.

Non è quindi senza amara sorpresa che vediamo nel progetto del Codice di procedura civile l'annuncio dell'intenzione di escludere l'assistenza del P. M. dalla deliberazione della sentenza della Corte Suprema, per così dette *ovvie ragioni di convenienza oltre che di principio*.

Mi sia consentito di esprimere, senza inattuali eufemismi, il convincimento che non esistono ragioni — e tanto meno ovvie — per una mutilazione del genere, che, mentre contraddirebbe alla logica costituzionale, in pratica sarebbe ancor meno giustificabile.

Non sussiste alcuna ragione di principio, nè potrebbesi desumerne dal rilievo dell'attuale disarmonia fra la materia penale e quella civile, e dal riferimento alla qualifica di *parte* attribuita al P. M. dal Codice di procedura penale. La disarmonia non nel Codice recente poteva esser corretta, trattandosi di disposizione dell'Ordinamento Giudiziario; e nessun regime quanto quello fascista, pur qualificando il P. M. *parte* nel sistema delle attività processuali, lo ha più energicamente potenziato e definito come rappresentante dell'interesse generale presso l'Autorità Giudiziaria.

Meno che mai sussistono ragioni di convenienza. Il Corpo del P. M., che ha conservata la saldezza della sua compagine e il prestigio della sua funzione malgrado le vicende subite, ha tenuto in Italia un comportamento tecnico e pratico per cui — mi si passi l'orgogliosa affermazione — merita di essere additato fra i più ammirevoli ed autorevoli delle magistrature. Il

suo intervento nella Camera di Consiglio della Corte Suprema è tanto provvido ed efficace che perfino qualche illustre teorico, ammaestrato dalla realtà, dovette rivedere, annullandole, contrarie opinioni prima espresse. Del resto, la Corte di Cassazione, unico organo competente a valutare l'opportunità di una mutilazione siffatta, questa, nella sua relazione di esame al progetto, sulla base di una lunga e quotidiana esperienza, ha condannato con meditate e persuasive parole.

Nemmeno codesta limitazione sarebbe giustificabile se pur si volesse accentuare la dipendenza del P. M. dall'Autorità governativa e diverso orientamento si avesse in mente di dare allo istituto in genere e in ispecie all'ufficio di Procura presso il Supremo Collegio — questo costituendo come Autorità centrale, amministrativamente superiore agli uffici periferici, con effettivo controllo su di essi. Basta, a tal riguardo, por mente a quanto ho detto, specie in confronto con la struttura dello Stato fascista e basta rilevare che, in concreto, ai magistrati del P. M. son date garanzie, per quanto consuetudinarie, non meno efficaci di quelle formali che tutelano i giudici.

Ma tale orientamento sussiste davvero nella riforma, che si dice prossima, dell'Ordinamento Giudiziario? Il sintomo accennato ne farebbe dubitare. Eppure le più vivaci manifestazioni di pensiero sono pel sistema originario, consono alla tradizione nostra che tanto contribuì alla formazione di una eletta magistratura nazionale e che sembra fosse negl'intendimenti del compianto Ministro Rocco, a quanto si può desumere dai suoi discorsi — densi di dottrina e passione per la Giustizia — particolarmente da quello sulla richiesta di delega legislativa.

Comunque, noi vogliamo esser certi che al Guardasigilli

illustre non occorra ripetere il pentimento, pur tanto generoso, del suo lontano predecessore che promosse la legge del 1875: egli, dopo più che decennale esperienza, dovette ascrivere — così si esprime — « *a suo grande peccato* l'aver limitato in un giorno *nefasto* le funzioni civili del P. M. ».

Bisogna tenere per fermo che assai di rado si consegue il progresso con l'isterilire e il distruggere!

* * *

All'onorevole Ministro, nel quale sempre ammiriamo la nobiltà degl'intenti, facciamo l'augurio perchè possa risolvere i problemi complessi e molteplici per regolare, nel nuovo regime, la organizzazione giudiziaria — da molti, da troppi anni attesa nella sua integrale soluzione — pur mentre, in collaborazione con giuristi eminenti, consapevoli tutti della responsabilità storica della nobile fatica, attende con circospetta prudenza alla riforma del diritto privato. Il tempo e soprattutto l'esperienza diranno quanto egli abbia servito bene la causa della Giustizia.

Io non ho proposito nè ufficio per intrattenermi qui della codificazione. Rilevo però che il ritardo in opera di tanta mole non deve suscitare diffidenza, e che spiegabile è il divisamento di procedere per gradi, anche per non differire la coordinazione, col diritto della persona e della famiglia, delle norme resesi indispensabili e indilazionabili a tutela della personalità collettiva del popolo.

Le innovazioni, i cui principii vengono anche studiati — ed è iniziativa veramente encomiabile — in congressi con giuristi di nazioni alla nostra vicine per identità di concezioni po-

litiche e di pratica rivoluzionaria, debbono dare e daranno nuova preminenza al pensiero italiano nel mondo.

* * *

Dalla cortesia dei Capi delle Procure regionali — che con tanto accorgimento ed appassionato fervore adempiono il loro ministero — ho avuto sintetiche notizie che mi consentono di dichiarare soddisfacente appieno l'andamento della vita giudiziaria e dei fenomeni che la interessano.

La regolarità della funzione ovunque è assicurata; il grande prestigio che circonda la magistratura continua a dar frutto nella fiducia che il popolo ripone nei suoi giudici; nessun episodio di straordinario rilievo è stato segnalato.

La linea discendente delle liti e della litigiosità si accentua. Le cause sono complesse, ma possono ricondursi ad un motivo preminente che ha basi nello sviluppato spirito conciliativo, nella cresciuta inclinazione a giuste transazioni, nell'aumentata autorità dello Stato, nella frequenza degli arbitrati — frequenza che pure segnala quanto sia inopportuno mantenere pei giudici una ingiustificata incompatibilità. E' facile prevedere che il nuovo ordinamento del processo civile, apprestando mezzi idonei per la rapida chiarificazione e conclusione delle liti e avvicinando i contendenti in condizione di reale parità malgrado i dislivelli economici, contribuirà ulteriormente a rendere più sicuri e fiduciosi i rapporti sociali.

Diminuisce del pari e in modo sensibile la delinquenza, particolarmente la più grave. Se pure in qualche luogo si è avuta sporadica manifestazione d'incremento, è stato sempre nelle forme meno pericolose, che meglio possono essere com-

battute con la pronta azione energica dei giudici e con la pre-
viggente e fine oculatezza della polizia giudiziaria e preventiva,
la quale presso di noi — dobbiamo sempre riconoscerlo — com-
pie azione veramente illuminata e funziona in maniera degna
del più grande elogio.

Questa lieta constatazione del continuo incessante ridursi
di fenomeni patologici di fronte alle forze preponderanti del-
l'ordine e della disciplina morale, ci dà la certezza che sempre
più verrà a mancare al delitto terreno propizio. I rilievi e le
iniziative espressi nella recente adunata in Roma di eminenti
criminologi d'ogni paese che ne han dato sicura testimonianza.

Dai rapporti avuti risulta che attivo e ordinato è il fun-
zionamento della Giustizia anche nei distretti delle Corti del-
l'A. O. I., della Libia, delle Isole Italiane dell'Egeo: il nostro
organismo giudiziario si è dimostrato atto a corrispondere a
qualunque esigenza. Il trapasso dallo sgoverno negussita alla
Giustizia italiana ha avuto luogo con lodevoli accorgimenti;
quasi del tutto limitata a quella del tempo di pace è ora la com-
petenza dei Tribunali militari; in materia civile, nel maggior
numero, le contestazioni riguardano trasporti e locazioni o trag-
gono origine dai provvedimenti monetari; in materia penale
predominano i furti, ma ancor elevato è il numero dei delitti
gravi originati da odio di razza, da vendetta, dallo stato tristis-
simo in cui vivevano le popolazioni. I recenti provvedimenti in
materia razziale, integrando specifiche disposizioni già emanate,
salvaguarderanno da pericolose commistioni le pure caratteri-
stiche della stirpe.

Bene, secondo riferiscono i Procuratori Generali, hanno
funzionato le Corti di Assise. Ne è prova che, dei 911 ricorsi

contro le sentenze di tali magistrature, nell'anno solo un nono trovò accoglimento. Tale risultato giustifica sempre il rilievo da me fatto in altro discorso sulla non perfetta aderenza alla realtà delle critiche eccessive sollevate sull'istituto come è ora ordinato. Non si dubita che qualche rimedio possa studiarsi perchè i relativi giudizi possano essere riesaminati nel fatto, ma la pratica non mostra l'urgenza di provvedere. In riforme di tal genere è prudente grande cautela e l'attesa dei suggerimenti di una lunga esperienza.

Rattrista profondamente il ricordo dei fatti atroci per cui la massima pena fu sanzione necessaria; ma ci conforta constatare che il numero degli sciagurati ribelli ad ogni vincolo di umanità sia minimo e accenni sempre più a decrescere. La pena capitale venne inflitta nell'anno in 16 casi; le condanne eseguite furono 3.

Ricordando ed onorando, nel secondo centenario della sua nascita, Cesare Beccaria, gli Italiani ben possono gloriarsi di aver raggiunto, da quell'alba improvvisa che, malgrado le inesatte costruzioni sociologiche e giuridiche, si dischiuse per l'opera di lui, il pieno meriggio nella dottrina e nella legislazione penale e nella pratica dei mezzi per prevenire e reprimere ogni sintomo di reato. Tempo già fu, oggi coperto da giusto oblio, in cui invidia e malafede si strinsero per attribuirci fosca preminenza nella quantità e nella qualità dei delitti, rifiutandosi di rilevare, oltre al rapidissimo loro ritmo decrescente nel nostro giovane Stato, che numerosi erano quelli in cui forte dominava la passione: carattere pericoloso senza dubbio, ma assai meno di quanto non ne mostravano e tuttora ne dimostrano quelle non sporadiche, repulsive manifestazioni criminali che affliggevano paesi stranieri e ancora rigogliosamente vi prospere-

rano ad onta della loro remota organizzazione nazionale e della doviziosa attrezzatura economica.

Si sono avute 27 istanze di remissione, di cui 14 presentate dagli uffici del P. M.: il numero è stato, cioè, di poco superiore a quello dell'anno precedente; nessuna fu proposta per motivi d'ordine pubblico. Sebbene in cifra assoluta non sembrano molte, tuttavia la lieve tendenza all'aumento non può passare in silenzio.

L'istituto che mal si giustifica scientificamente, venne mantenuto nel nuovo Codice per tradizione e perchè la pratica non aveva dato luogo ad inconvenienti; ma, come nell'attuale clima politico-sociale difficilmente si concepisce che per motivi di ordine pubblico un procedimento debba dai suoi giudici naturali essere distolto, neppure è ammissibile che a tanto debba venirsi per legittimo sospetto, se pure violenza di passioni, contrasti d'interessi o insidiose manovre agitino l'ambiente.

Gli uffici del P. M. hanno mostrato tendenza ad accrescere tali istanze nell'ultimo quinquennio. Non si può certamente ascrivere mancanza di rigorosa ponderazione a quegli uffici, mossi forse da acuito zelo. Comunque, la maggior circospezione è da osservare in questa tanto delicata materia, che investe il prestigio e l'autorità stessa del magistrato. Questi ha sempre in suo potere i mezzi per scoprire e rendere vano ogni tentativo che all'opera sua illegittimamente si opponga. Una domanda di remissione non rigorosamente assistita da gravi motivi può essere intesa quale manifestazione di debolezza da parte dell'autorità che la Giustizia deve assicurare.

I conflitti di competenza sono annualmente in diminuzione. Se ne comprende il motivo: sempre più diventano rari i dubbî

che la Cassazione non abbia ancora avuto occasione di risolvere. Anzi è certo che una più rigorosa cautela da parte delle magistrature inferiori eviterebbe di portare alla Corte casi alcune volte — e non rare — di minima importanza giuridica e pratica con sensibile risparmio di lavoro e di tempo. Si prospettano dubbi su principii di diritto o su responsi di giurisprudenza sui quali non sono più ammissibili incertezze; talvolta manca un attento esame delle risultanze degli atti per definire il reato; tal'altra affrettata è la consultazione della legge per calcolare la misura di pena determinativa della competenza. Reca perciò non gradevole impressione che, tra 84 conflitti decisi nell'anno, 16 concernano procedimenti di minimo rilievo e che, su 31 elevati dai tribunali, ben 8 siano stati perfino ritenuti inesistenti.

I magistrati debbono porre anche in questa materia quella stessa diligente oculatezza che fanno e sogliono portare nelle altre delicatissime loro funzioni e tener presente che la sostanziale giustizia è resa, specie nei casi di lieve entità, meglio con le rapide soluzioni che con le infeconde dispute procedurali.

Altro punto meritevole di attenzione è quello che concerne le 134 istanze per revisione pervenute alla Corte. Per quanto assolutamente non cospicuo, eccessivo ne è il numero. Nella maggior parte sono prive di serio contenuto, in alcune la speculazione è manifesta: si conta sul facile oblio, su pericolosi sentimentalismi, sull'affievolito ricordo del delitto, su rivedute testimonianze o compiacenze interessate delle stesse persone offese, mentre le condizioni per rivedere il giudicato la legge tassativamente stabilisce, imponendo che sul fatto nuovo prospettato sia già costituita la prova. La Corte ne ha decise 91 accogliendone soltanto 15, tutte queste relative a procedimenti di entità minima, nessuno di competenza della Corte di Assise, in preva-

lenza giustificate da omonimia, da erronee generalità o da revoca di fallimento, talvolta da più esatta perizia in materia di falso in moneta, in tre soli casi da accertamento di nuove circostanze.

* * *

Per quanto più da vicino ci riguarda, cioè il funzionamento della Corte Suprema, è doveroso rilevare che alla mole sempre ingente del lavoro, corrisponde una produzione qualitativa degna della tradizione elevatissima.

Sono pervenuti nel decorso anno 3567 ricorsi civili e 10338 penali. Diminuita è l'affluenza, poco sensibilmente in civile, di oltre il 10 % in penale. Lieve aumento risulta negli affari rimasti a decidere. Dei ricorsi civili è stato accolto circa un terzo, dei penali, escluse le declaratorie di amnistia, meno di un sesto.

Dei 340 ricorsi pervenuti alle Sezioni Unite civili sono stati accolti circa un terzo; le Sezioni Unite penali ne hanno esaminati 77, con pressochè la stessa proporzione negli accolti.

Cospicuo, come sempre, il lavoro della Camera di Consiglio penale che ha deciso su 3473 ricorsi.

La quantità numerica è certamente ancora elevata, specie in materia penale; e la quota altissima dei ricorsi dichiarati inammissibili o rigettati ne dimostra nella maggior parte l'inconsistenza, mentre conferma lo studio attento e scrupoloso delle magistrature di merito.

Può dirsi che sia costume ricorrere in Cassazione, dandosi credito a chi qualifica di abuso il fatto, tanto più che, non di rado, quando è possibile, si mira soltanto a ritardare l'esecuzione della sentenza. Deve però convenirsi che la censura è facile ma è pericoloso limitare ai singoli il diritto di difendersi sia pure fino al più alto grado di giurisdizione.

Un'osservazione ancora emerge dal raffronto delle cifre, quella che mostra la necessità, sempre più evidente, di risolvere la disarmonia fra materia penale e materia civile, adottandosi anche per questa la procedura della *Camera di Consiglio* — inizio dell'auspicabile avvicinamento dei due codici processuali. Evidentissimi ne sono i motivi: assicurare alla Corte un più sollecito funzionamento con molto minor dispendio di attività e molto maggior vantaggio del suo prestigio; evitare che pervengano fino all'udienza ricorsi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

La decisa volontà del Supremo Collegio di perfezionare il costume giudiziario anche in quest'anno si è affermata con l'inesorabile recisione nella selva delle decadenze e delle nullità che la pratica civilistica e il censurabile modo di sentire le regole di procedura facevano sorgere e prosperare.

Di cotesto indirizzo lodevole risultano, ad esempio, segni manifesti nel fermo orientamento volto a togliere al rigetto dell'appello senza esame ogni possibilità di sorpresa, o, peggio, d'insidia; nell'aver riconosciuta competente la Corte Suprema a valutare fatti di acquiescenza prodottisi dopo la pronuncia della sentenza investita di ricorso; nell'aver ritenuto la consumazione reciproca, integrale e definitiva, del diritto d'impugnazione quando contro la stessa sentenza, non notificata, sia stato pro-

dotto ricorso che abbia dato luogo a pronuncia; e ancora così nel respingere le troppo formalistiche eccezioni relative alla composizione del Collegio giudicante in rapporto alla nomina del relatore, come nell'affermare la potestà nella Suprema Corte di sostituire motivi appropriati di puro diritto a quelli erronei esposti nella sentenza del giudice di merito di cui però sia esatta la decisione.

Non può negarsi che alla serietà e alla speditezza dei procedimenti nonchè alla tutela del vero interesse delle parti pure la dottrina notevolmente concorre, abbandonando tutto quel ciarpame d'esegesi formalistica dei testi su cui gli antichi trattati indugiavano, annebbiando la visione del fine positivo che le regole di procedura debbono conseguire.

Anche in materia penale non è mancato siffatto savio indirizzo, sempre con assoluto rispetto dei diritti sostanziali. Così in ordine al principio della inammissibilità di duplice mezzo di impugnazione contro unica sentenza sancito nell'art. 514 cod. p. p. — per la cui interpretazione fu perfino autorevolmente richiesto un intervento legislativo — la Corte, ispirandosi alla teoria civilistica della conversione dei negozi giuridici, ha deciso doversi rinviare al giudice di appello il ricorso prodotto da un imputato, quando, avanti lo stesso giudice, altro imputato per reato connesso abbia prodotto gravame; così pure si è ritenuta insanabile la nullità derivante dalla celebrazione di dibattimento in giorno diverso da quello stabilito nel decreto di citazione, se all'imputato sia mancata la difesa di fiducia e il difensore d'ufficio non abbia rilevata la nullità.

*

Le Sezioni Unite, come sempre, hanno assolto con ammirevole regolarità il loro compito altissimo.

Pochi sono stati i conflitti di giurisdizione. Nella disciplina dei rapporti giurisdizionali hanno avuto conferma i principii già fissati sul criterio determinativo della competenza, nè qualche isolata decisione — come alcuno ha scritto — autorizza a ritenere riaccesa la disputa su un noto dibattito ormai definitivamente esaurito. I ricorsi contro le decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato sono stati tutti respinti, riconoscendosi la sempre perfetta legittimità dei pronunciati del massimo organo della giurisdizione amministrativa. In occasione di ricorsi contro sentenze dei tribunali di guerra dell'A. O. I. è stata riconfermata la giurisprudenza che non ammette motivi di nullità per violazione della legge processuale non comune, è stato pure escluso che il giudice speciale abbia facoltà di dichiarare l'inammissibilità del ricorso straordinario, ed è stata dichiarata l'improponibilità di ricorso avverso provvedimenti che non abbiano natura di sentenza emessi da giudici speciali. In altro campo è stato negato carattere giurisdizionale al provvedimento col quale il Ministro delle Finanze applica sanzioni in materia che concerne la disciplina di scambi e valute. Scrupolosa uguaglianza di criterio ermeneutico ha sempre informato le decisioni delle Sezioni Unite nei casi di conforme giudicato dei magistrati di appello in contrasto con giudicati delle sezioni singole; e con opportuno rigore si è provveduto ad arginare i tentativi di ricondurre al riesame su accertamenti insindacabili, attraverso apparenti questioni di diritto.

Convieni però qui osservare che molte, troppe sono le cause portate avanti le Sezioni Unite Civili, anche con sostanziale violazione della legge.

Per quanto, sotto l'aspetto formale, sembri difficile negare che, eccepita la competenza delle Sezioni Unite, esse soltanto possano giudicarne, non può comunque accogliersi senza riserva la prassi — in quest'anno, anzi, confermata esplicitamente per sentenza — che basti la mera eccezione di parte prospettata all'ultimo momento, talvolta per cinico espediente dilatorio, perchè la causa, in punto di esser decisa, alla sezione semplice venga automaticamente sottratta. Il ricorrente non può sollevare censure ed eccezioni diverse da quelle contenute nei motivi del ricorso; la parte avversa non può ampliare, senza ricorso proprio, il campo della discussione. La eccezione d'incompetenza della sezione, soltanto in udienza dedotta, altro valore non può avere, perciò, che quello di *eccitare la sezione* a porsi *d'ufficio* il dubbio, per disporre il rinvio *solo* quando lo giudichi *fondato*. Nella mancanza di una norma espressa in materia civile, siffatta soluzione si conforta del raffronto con la materia penale (art. 548 del Codice vigente rispetto all'art. 533 del Codice abrogato e relazione del Guardasigilli al Codice attuale).

*

Non oso neppure tentare un esame approfondito della giurisprudenza della nostra Corte: la sintesi è difficile nella varietà delle materie e il rilievo di singoli giudicati sarebbe sterile se non illustrato da larga esposizione e discussione. Seguirò tuttavia l'uso prevalso di accennare soltanto a sentenze che offrono

ragione di particolare interesse, ma secondo un criterio dedotto in primo luogo dall'andamento funzionale dei Collegi.

Diffomità fra le massime accettate dalle diverse sezioni civili assai di rado è avvenuto notare e meno ancora è occorso che la medesima sezione abbia adottato decisioni contrastanti in situazioni giuridiche analoghe. Fra le rare divergenze è affiorata quella sulla validità di atti compiuti da pubblici funzionarii sorniti di persistente potestà ed operanti solo di fatto. Divergenza sembra essersi manifestata anche fra le sezioni civili e una sezione penale circa la natura giuridica del contratto collettivo di lavoro.

Più numerose, invece, sono tuttora nella materia penale le difforni decisioni sullo stesso punto di diritto. Le più evidenti si riferiscono: al modo con cui può essere impugnata la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato contenuta nella sentenza di condanna — se con ricorso alla sezione oppure al consigliere delegato; all'applicabilità dell'amnistia impropria al reato continuato quando non tutti i fatti di continuazione rientrano nel beneficio; alla obbligatorietà della notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza quando l'impugnazione sia stata proposta soltanto dal difensore; all'applicabilità al reato di rapina di un solo aumento di pena nel concorso di più aggravanti specifiche dello stesso gruppo; alla sussistenza della rapina impropria quando la sottrazione non sia stata consumata; all'applicabilità della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende se la sentenza di rigetto o d'inammissibilità del ricorso sia stata pronunciata in Camera di Consiglio.

Senza dubbio la pluralità delle sezioni, il frequente mutamento dei votanti, l'enorme massa dei ricorsi sono coefficienti

che spiegano la dissonanza tra alcuni giudicati, che la stampa giuridica subito rileva e commenta alcuna volta non benevolmente. Però la ripartizione dei ricorsi fra le sezioni, di regola per materia, la progressiva e più concreta aderenza al sistema dei Codici Rocco — monumento indiscusso e ammirato della scienza italiana e della legislazione fascista —, l'acume e la passione dei magistrati addetti al ramo penale, sono valse di certo a risolvere molte difficoltà di esegesi proprie del primo periodo di applicazione dei nuovi testi. Le superstiti divergenze debbono ascriversi piuttosto ad incertezze interpretative anzichè a profonda diversità di apprezzamento: e anche esse saranno rapidamente eliminate.

In ogni modo — poichè la giurisprudenza, se non può essere immutabile nel tempo, non deve essere contraddittoria nei momenti — mi riservo di provocare l'assegnazione alle Sezioni Unite penali di taluni ricorsi che ripropongano questioni in cui il dissenso persista.

Allo scopo poi di eliminare, per quanto è possibile, il fenomeno accennato contribuirà senza dubbio un indirizzo più rigorosamente unitario dell'Ufficio del Pubblico Ministero: si avrà particolare cura affinchè conclusioni diverse non si diano in cause che presentano identiche questioni. Il fatto potrebbe dar l'apparenza del prevalere di criteri personali su direttive che debbono essere da tutti osservate nello stesso ufficio: e sarà evitato.

Per altro verso, la Corte dinamica attività ha dimostrata nello sviluppo e nella precisazione della sua giurisprudenza, talvolta innovandola ed anche integrando il testo stesso legislativo.

In tema di società irregolare in nome collettivo il Supremo

Collegio ha temperato secondo equità il rigore dei principii, riconoscendo efficacia, di fronte ai terzi consapevoli, al recesso comunicato ma non formalmente pubblicato; in tema di responsabilità civile dell'architetto e dell'imprenditore, per vizi gravi della costruzione, ha riconosciuta l'esperibilità dell'azione non solo al committente ma anche all'acquirente dell'immobile; in casi di cassazione senza rinvio ha consolidato l'interpretazione estensiva dell'art. 544 C. p. c. includendovi anche quelli in cui la proposizione ulteriore in sede di rinvio non sarebbe più possibile per un assodato ostacolo derivante dalla massima di diritto, adottata nella sentenza di annullamento, relativa al presupposto preliminare ed essenziale dell'azione.

In materia penale ha ritenuta, in taluni casi, ammissibile l'impugnazione contro provvedimenti manifestamente illegali quantunque non *esplicitamente* prevista dalla legge, come ha ritenuto che la distribuzione anticipata dei giornali durante il riposo festivo non sia punibile con la stessa pena che sanziona il divieto di pubblicazione.

La giurisprudenza si evolve, si perfeziona. Il mantenimento della uniformità — concetto che non deve essere esagerato — non equivale ad immobilità delle massime. Non si potrebbe indulgere alla contraddittorietà nei giudicati della Corte regolatrice che avesse radici nelle prevalenze di opinamenti soggettivi dei giudici; debbono invece essere lodati i mutamenti d'indirizzo i quali testimoniano lo sforzo verso una maggiore aderenza alla giustizia, alla legge e alla vita che muta.

A tal riguardo anche il dissenso che alcuna volta — per verità non di frequente — si verifica tra il P. M. e la Corte può reputarsi utile, perchè può costituire il germe di nuovi sviluppi giurisprudenziali e legislativi. Da tale considerazione traggo

appunto motivo per seguire costantemente e valutare le cause delle *difformità*.

Anche alla sistemazione scientifica degl'istituti, la Corte ha offerto contributo notevole, seguendo i più vicini orientamenti della legislazione.

I magistrati hanno sicura informazione non solo dei progressi della scienza del diritto ma anche della realtà dei fatti sociali. Fra dottrina e giurisprudenza si determina, così, un fenomeno che ben si può dire di osmosi, del quale grandemente si avvantaggiano le discipline giuridiche.

Sotto questo riflesso osservate, le decisioni del Supremo Collegio consentono ampia rilevazione. Ad esempio: in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione per colpa dei suoi funzionari, si è apportato un nuovo contributo alla così detta teoria organica dei relativi rapporti, con delimitazione sempre più chiara della discrezionalità della Pubblica Amministrazione di fronte ai diritti privati primari e assoluti; del pari in materia di clausole, così dette d'incontestabilità, inserite nelle polizze di assicurazione-vita, inquadrando le particolari norme nel sistema, si è data equa protezione agl'interessi dei molti che ricorrono a questo mezzo di previdenza; egualmente, in tema di validità delle clausole di decadenza apposte nei contratti collettivi di lavoro — materia che non si può dire ancora definita — si è conseguita un'equa disciplina delle libere disposizioni circa il corrispettivo dell'opera prestata, limitandosi l'efficacia delle clausole alla retribuzione pacificamente percepita, senza riconoscere in esse virtù di accettazione tacita dei presupposti della liquidazione; è stata pure dichiarata ammissibile la proponibilità per la prima volta in Cassazione dell'eccezione sulla illecità del contratto, sempre che siano tenuti fermi i termini di fatto assodati in sede

di merito; inoltre, in relazione alle soppresse nullità assolute in materia penale, si è sempre meglio elaborato il concetto d'inesistenza giuridica degli atti ed è stata affermata la inderogabilità della competenza che sia stata stabilita in base a criterio qualitativo da leggi speciali.

Permangono, d'altra parte, ancora dei punti su cui è vivo il dibattito.

Non pochi sono tuttora i ricorsi che riflettono la definizione giuridica del contratto collettivo di lavoro, malgrado il Supremo Collegio, con reiterate ed esaurienti decisioni, ne abbia dichiarata la natura contrattualistica. Contrasti dottrinari, forti interessi economici, difformità di apprezzamenti su controversie identiche da parte di diverse magistrature periferiche spiegano la persistenza nella proposizione di tali gravami.

Assai controverse sono ancora le questioni sulla forma e sui termini del ricorso condizionato; sulla nozione di sentenza definitiva della Magistratura del Lavoro, ai fini dell'appellabilità; sulla gerarchia delle fonti normative riguardo ai contratti collettivi ed ai così detti accordi economici fra categorie — non completamente definiti dalla giurisprudenza — circa la derogabilità a singoli diritti soggettivi.

Del pari persiste vivo contrasto intorno ai principi accolti, oltre che in alcune sentenze in materia tributaria, in quella con cui si è affermato che lo spergiuro accertato in sede penale non è motivo di revocazione della sentenza civile fondata sul prestatto giuramento; nella sentenza che ha riconosciuto al giudice civile o amministrativo il diritto di riesame del fatto, dichiarato in giudizio penale non costituente reato; in quella che ha consolidato l'innovazione del metodo per il calcolo della indennità d'infortunio dopo l'introduzione della settimana lavorativa di

40 ore; nell'altra che non ha ritenuta operativa l'amnistia sulla misura di sicurezza applicata con sentenza di proscioglimento per reato impossibile; in quella che ha ritenuta ammissibile la discussione dell'appello dell'imputato latitante, costituitosi soltanto per il dibattimento in sede di rinvio in seguito a ricorso del P. M.

Ad ammirate quanto utili discussioni hanno dato luogo alcuni ricorsi. Ne ricordo alcune richiamando la sentenza che le concluse: quella con cui è stato escluso che il provvedimento di favore relativo alla sospensione della prescrizione civile a danno di militari in guerra subisca eccezione o limitazione quando il militare abbia nominato un procuratore generale *ad negotia*; la sentenza che, senza ombra di ritorsione politica nel campo del diritto privato, ha riconosciuto non responsabile dell'inadempimento contrattuale lo straniero costretto dal proprio governo sanzionista; quella con cui si è confermato che la dichiarazione « esplicita » di paternità, per il fine specifico degli alimenti dovuti dal genitore, può anche consistere in formule indirette; l'altra che ha dichiarato estinto per susseguente matrimonio il delitto di incesto fra affini in linea retta, applicando per analogia una causa estintiva di reato prevista dalla legge per altra ipotesi; quella che, in materia di abuso di mezzi di correzione, ha definito i poteri del capo della famiglia, rinsaldandone l'autorità.

La Corte ha avuto anche modo di dettare in vari campi massime che possono ritenersi nuove o definitive. In materia civile si sono meglio determinate le condizioni e le forme per l'introduzione in Italia della privativa straniera; si è stabilito quale deve essere il trattamento economico dovuto ai prestatori d'opera nell'ipotesi che il datore di lavoro svolga attività multi-

ple; si è ritenuta la competenza giudiziaria per l'inquadramento sindacale in quanto attiene all'esercizio di una attività lavorativa diversa da quella per cui è avvenuto l'inquadramento; si sono equiparati per l'effetto liberatorio i titoli del Consolidato e quelli del Redimibile; si è ritenuto inconvertibile in contratto di diritto privato il contratto collettivo nullo per difetto di forme o per cause di merito; si è dichiarato compensabile con criteri diversi da quelli fissati nel contratto d'impiego e di lavoro il lavoro extracontrattuale, distinguendolo in categoria a sè; si è deciso ricorrere causa lecita e valida nella promessa di alimenti verso la donna non legata in matrimonio e abbandonata pur avendone avuta prole. Inoltre si è adottata una soluzione media in tema di ammissibilità della prova testimoniale contro le presunzioni semplici; in tema di responsabilità solidale del Sindacato e dell'impresa per infortunio sul lavoro, si è ritenuto che basti l'azione contro uno solo dei soggetti responsabili ad interrompere la prescrizione; si è data interpretazione più adeguata alla finalità dell'ente, trattando dello speciale ordinamento giuridico delle Casse Rurali Agrarie; si è affermato che, in caso di scontro di veicoli, l'onere della prova liberatoria è a carico di entrambi i conducenti; si è ritenuto sussistere responsabilità dell'istante, per danni derivati dall'esecuzione di sequestro giudiziario, soltanto ove risulti temeraria la lite; si sono dichiarate inefficaci le clausole in contrasto col principio della Carta del Lavoro che assegna all'esclusiva discrezionalità del datore di lavoro la direzione tecnica ed economica dell'azienda.

In materia penale si è data la precisa nozione di « rifugiato » in rapporto alle norme contenute nel trattato del Laterano; si è riconosciuto al P. M. il diritto ad impugnare il provvedimento che concerne la libertà provvisoria disposto con sentenza di rinvio a giudizio; si è fissato il termine non previsto dalla

legge per la presentazione dei motivi del ricorso straordinario; si è dichiarato, in tema di furto, non estendibile ai parenti del genitore naturale la equiparazione fra filiazione illegittima e legittima.

* * *

Dalle precedenti, pur rapide, note può desumersi con quanto sano criterio ed alto senno — così nel campo penale come nel civile — vivacità di contrasti, complessità di fatti, imponenza d'interessi in lotta, il romano equilibrio della nostra Corte abbia superato.

Se si considerano l'ingente numero di provvedimenti legislativi emanati negli ultimi venti anni, la necessità di coordinarli e d'intenderne lo spirito talvolta oscuro nell'affrettata redazione tecnica, le profonde trasformazioni che alcuni di essi hanno apportato nella vita sociale e nel sistema del diritto, la difficoltà d'infondere vitalità giuridica alle norme senza mai sacrificare la sostanza del diritto alla sua esteriore manifestazione, si può ben riconoscere quanto sia complessa e sapiente la funzione del supremo organo regolatore.

Nè alcun ingresso qui hanno le varie tendenze antiche e recenti sul tema dell'artificiosa distinzione ricavata da una pretesa specializzazione del giudice. Il magistrato non può essere raffigurato se non nella completezza della preparazione al suo compito, sia per sicura conoscenza della legge sia per piena capacità di attuarla in qualsiasi ramo del diritto. La diversa intensità del corredo culturale come la maggiore o minore prontezza d'azione sono note che incidono soltanto sul criterio di valutazione comparativa strettamente individuale non su quello della presunta e collaudata capacità di ciascuno a rendere giustizia. Se per

inclinazione dello spirito, per virtù del carattere, per predilezione a particolari discipline — mai per interessi personali — i nostri magistrati vengono adibiti ad uno piuttosto che ad un altro ufficio, ciò non rende attuale una vieta, volgare classificazione che dava pretesto a superficiali apprezzamenti di preferenze ingiustificate o, peggio, di preminenze.

Codesto rilievo incide anche, e forse più, sulla classe degli Avvocati che sdegnano — come ammoniva il Nicolini — ogni diversità di grado fra così detti *criminalisti* e *civilisti*, nobile ugualmente, utile e rispettata essendo la loro fatica, sia che si volga alla difesa del reo, sia che si eserciti a presidio di contrasti d'indole civilistica.

* * *

Camerati della Corte,

il mio dovere di oggi è concluso. L'ho adempiuto con l'animo lieto di colui che sceglie le spighe più belle fra le pingui messi ed esalta le familiari fatiche che valsero ad arricchire la qualità del raccolto. Il nostro libero spirito, diretto con serena costanza alla ricerca del vero e del giusto, ha buon motivo per essere soddisfatto.

Non mai come oggi noi, assertori della Giustizia nel campo giudiziario, possiamo compiacerci di sentirla operante in tutti i rapporti sociali della Patria, di vederla affermarsi benefica oltre il mare oltre il confine.

Quando nubi di tempesta si addensavano sull'orizzonte internazionale, a difesa di patti concepiti e realizzati sotto il segno

della forza non equa, noi non dubitammo, perchè nessuno più di noi conosce come invano si contrasti la via della Giustizia: ed essa era protetta dalla virile saggezza del nostro Duce.

Sempre più grata a Lui è l'Italia, imperiale e fascista; questa nostra « pulera parens » che, mentre strappa all'oblio dei secoli l'Ara della Pace e giusta pace dona alle genti, onora le eroiche Legioni, celebra il ventennale della sua grande vittoria stringendosi, fedele, al Sovrano glorioso ed — estesa per nuova « sacra primavera » sulla quarta sua sponda — si avanza, sicura, verso più alte conquiste.

In questo ardente clima di rinascita e di grandezza, o Camerati, la magistratura italiana, salda nella fede e nella disciplina, temprata nella volontà, riprende l'usata fatica.

Signor Presidente,

nel nome augusto del Re e Imperatore Vi chiedo dichiarare aperto il XVII anno giudiziario dell'Era Fascista.